



Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive

A.C. 4303

Nota di verifica n° 588
17 ottobre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	4303
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive
Relatore per la Commissione di merito:	Morani per la II Commissione; Quartapelle Procopio per la III Commissione
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissioni competenti:	II Giustizia, III Affari esteri

Finalità

Il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti della Convenzione e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

Oneri quantificati dal provvedimento

La relazione tecnica precisa che l'applicazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dalle disposizioni della Convenzione.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni della Convenzione che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Gli articoli della Convenzione relativi al capo I (da 1 a 3) e del Capo II (articoli da 4 a 11) riguardano gli scopi, i principi, le definizioni della Convenzione e le misure di prevenzione e cooperazione. L'articolo 9 , in particolare, prevede che ciascun Paese identifichi un'autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive che applichi, contestualmente, misure per contrastare le combine dello sport al fine di ottenere indebiti vantaggi economici.	La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che dalle predette disposizioni, in quanto ordinamentali o procedurali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli articoli relativi al capo III (da 12 a 14) riguardano lo scambio di informazioni tra le	La relazione tecnica nel ribadire il contenuto dell'articolo 13, sottolinea come in Italia tale

<p>autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse. In particolare, <u>l'articolo 13</u> demanda alle Parti della Convenzione l'identificazione di una piattaforma nazionale che, in conformità alle norme nazionali, funga da centro di raccordo nazionale delle informazioni e di smistamento verso gli altri soggetti coinvolti; coordini la lotta contro la manipolazione delle scommesse sportive; riceva e analizzi le informazioni sui flussi di scommesse; informi le Autorità competenti circa possibili reati; cooperi con tutte le organizzazioni nazionali e internazionali al contrasto del fenomeno. Inoltre, <u>l'articolo 14</u> riguarda misure di protezione dei dati personali.</p>	<p>ruolo sia svolto <u>dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli</u> che, in quanto regolatore del settore del gioco pubblico, già svolge a legislazione vigente, attraverso accordi con soggetti pubblici e con Organismi sportivi internazionali, le predette attività. Pertanto, dalle disposizioni dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge già tutte le attività ivi previste, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Allo stesso modo, la RT afferma che dall'articolo 14 non discendono oneri per la finanza pubblica atteso che la disposizione riveste natura ordinamentale.</p>
<p>Gli <u>articoli</u> relativi ai <u>capi da IV a VII (da 15 a 28)</u> prevedono che ciascuna parte adotti un presidio penale a dissuasione delle condotte manipolatorie ed illustrano le conseguenti procedure da attuare in caso di reato, le sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche, nonché le sanzioni amministrative (<u>articoli da 15 a 24</u>). Infine sono stabilite le misure di cooperazione internazionale in materia penale e di prevenzione (<u>articoli da 26 a 28</u>).</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> dopo aver riportato sinteticamente il contenuto delle norme, afferma che dalle predette disposizioni, di natura ordinamentale, che comportano la necessità di allineare l'apparato sanzionatorio interno alle disposizioni della Convenzione con la previsione dei reati di cui agli articoli 4 e 5 del disegno di legge, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Gli <u>articoli</u> relativi al <u>capo VIII (da 29 a 31)</u> delineano le azioni successive alla ratifica della Convenzione (cosiddetto <i>follow-up</i>) che le parti sono chiamate a porre in essere. In particolare, <u>l'articolo 30</u>, istituisce un <u>Comitato di follow-up della Convenzione</u> stabilendo che ciascuna parte sia rappresentata da uno o più delegati nazionali. Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, sono individuate <u>dall'articolo 31</u>: all'organismo è riconosciuta la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u>, dopo aver descritto il contenuto delle norme, fa presente che alle riunioni del predetto Comitato parteciperanno rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale attività rientra nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le quali, in relazione agli oneri di missione, la predetta Agenzia utilizza i fondi delle proprie voci di conto e, in particolare, Famiglia 04, Natura 30, Conto 0020 «Voce missione all'estero». Pertanto, dalle predette disposizioni, secondo la RT non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Gli <u>articoli</u> relativi al <u>capo IX (da 32 a 41)</u>, si riferiscono alle Disposizioni finali. In particolare, sono disciplinati gli effetti della Convenzione, le condizioni e le garanzie, l'applicazione territoriale, la clausola federale, il regime delle riserve, le modifiche alla Convenzione, la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato, la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa e la notifica. In particolare, <u>l'articolo 33</u>, dedicato al rapporto con gli altri strumenti internazionali, precisa che</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> non considera le norme.</p>

la Convenzione integra i trattati multi o bilaterali applicabili tra le Parti, con esplicito riferimento alle disposizioni:

- della Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 dicembre 1957);
- della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20 aprile 1959);
- della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 8 novembre 1990);

della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Varsavia, 16 maggio 2005).

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: la norma è finalizzata ad individuare, per l'Italia, nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'autorità per la regolamentazione delle scommesse.</p>	<p>La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che il perseguimento dell'obiettivo di controllo dei flussi di scommesse, al fine di contrastare il fenomeno delle combine sportive, rientra già a legislazione vigente nell'ambito delle funzioni istituzionali conferite all'Agenzia. Pertanto, dalle predette disposizioni, in quanto ordinamentali o procedurali, la RT conclude che non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 4: introduce una disposizione in materia di pene accessorie disciplinate all'articolo 5 della legge n. 401/1989, prevedendo - in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione - la confisca penale obbligatoria, o in alternativa la confisca di valore equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>
<p>Articolo 5: introduce una disposizione - l'articolo 25-<i>duodecies</i> al D.lgs. n. 231/2001 - in tema di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, in cui si prevede la responsabilità amministrativa degli enti con sanzioni pecuniarie a loro carico, nei casi di reati commessi a loro vantaggio.</p>	
<p>Articolo 6: contiene la clausola di invarianza finanziaria in cui si prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di</p>	

cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la RT afferma che le spese di missione per la partecipazione al Comitato di *follow-up* potranno essere sostenute nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio. Appaiono peraltro utili ulteriori elementi in proposito tenuto conto che la RT non indica il numero dei rappresentanti che parteciperanno alle riunioni del Comitato né la presumibile frequenza annua delle riunioni. Si prende altresì atto di quanto evidenziato dalla RT circa la possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare i compiti di Autorità per la regolazione delle scommesse utilizzando le risorse già ad essa assegnate, in quanto le funzioni previste rientrano in quelle già conferite all'Agenzia.

Sarebbe infine opportuna una conferma circa la sostenibilità degli impegni riguardanti la cooperazione internazionale tra gli Stati a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, ai sensi dell'art. 26 della Convenzione.